



•ALERT•

13 MAGGIO 2019

# Codice del Terzo Settore: scade a breve il termine per adeguare gli statuti

Il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, entrato in vigore il 3 agosto 2017 (**Codice del Terzo Settore**) ha operato un riordino e una revisione organica della disciplina applicabile agli enti del c.d. Terzo Settore, andando così a sostituire le normative settoriali previste per specifiche organizzazioni *no profit*.

Tra le numerose novità le più rilevanti comprendono senz'altro:

- l'introduzione della categoria unitaria di Ente del Terzo Settore (ETS), di cui è definita la nozione e delimitato il perimetro;
- l'elenco delle 'attività di interesse generale' perseguite dagli ETS, che riproduce quello già previsto per gli enti ONLUS, ma integrandolo con il riferimento a nuove attività (es.: protezione civile, agricoltura sociale, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, tutela degli animali);
- l'individuazione di disposizioni generali e comuni (per profili civilistici, organizzativi e fiscali) applicabili agli ETS;
- la semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, anche attraverso l'istituzione di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- la definizione di obblighi di trasparenza e informazione, anche con forme di pubblicità, del bilancio contabile, sociale, e altre scritture secondo precisi limiti dimensionali;
- la previsione di ulteriori agevolazioni fiscali in favore degli ETS e dei sovventori;
- la creazione di strumenti per le attività di fund-raising e il finanziamento pubblico e privato degli ETS;



- la 'novella' del Codice Civile, con il nuovo art. 42-*bis*, in materia di trasformazione, fusione e scissione di associazioni e fondazioni.

Più di recente, il D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (entrato in vigore l'11 settembre 2018) ha introdotto alcuni correttivi al Codice del Terzo Settore, precisando tra l'altro che fino all'operatività del Registro Unico Nazionale continueranno ad applicarsi le norme previgenti agli enti **ONLUS**, alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Entro il 3 agosto 2019, tuttavia, tali enti:

- dovranno adeguarsi alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore, se intendono continuare a beneficiare delle agevolazioni ad oggi vigenti. In particolare, le disposizioni inderogabili interessano molteplici profili quali la forma giuridica, le finalità, le attività – di interesse generale e diverse, anche di natura economica –, le modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio, gli obblighi di bilancio e pubblicità, nonché i diritti degli associati;
- potranno adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (ma per le fondazioni prive di organo assembleare, la competenza spetta all'organo amministrativo senza deroghe in materia di *quorum*);
- con la stessa procedura semplificata potranno introdurre specifiche clausole statutarie per escludere l'applicazione di nuove disposizioni derogabili.

L'obbligo di adeguamento e il regime di approvazione 'alleggerito' riguardano gli enti ONLUS, ODV e APS già costituiti alla data del 3 agosto 2017. Quelli che si sono costituiti dopo tale data si sarebbero dovuti conformare *ab origine* alle nuove disposizioni applicabili (ma, qualora non l'abbiano già fatto, dovranno adeguarsi entro il prossimo termine).

Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti ONLUS dovranno apportare le necessarie modifiche entro il 3 agosto 2019 anche se queste saranno efficaci solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico (v. art. 104, secondo comma, Codice del Terzo Settore).

**I tempi stringono.** Gli adempimenti statuari, infatti, devono essere deliberati dagli organi sociali e poi approvati dall'autorità statale o regionale competente con i modi e nei tempi della procedura ordinaria ex D.P.R. n. 361/2000 (l'unica in vigore finché non sarà istituito il Registro Unico Nazionale). Inoltre, le modifiche dirette a inserire previsioni meramente 'facoltative' non potranno essere deliberate dall'assemblea ordinaria.

Il **Team Terzo Settore** di **LCA Studio Legale** ha tutte le competenze necessarie per assistere gli enti *no profit* negli adempimenti imminenti ed è pronto ad approfondire le opportunità di prossima attuazione nel Terzo Settore.

CONTATTI

**Dario Covucci**

dario.covucci@lcalex.it

